

N. 826/07R. R. Vol. G.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott.ssa Anna Maria Paganoni	presidente
Dott. Francesco Serra	consigliere
Dott. ssa Maria Carla Gatto	consigliere rel. est.
Dott. Dario Cella	consigliere on.
Dott.ssa Giulia Scotti	consigliere on.

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'odierna udienza, sul reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto da A.B. avverso il decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 19-22 novembre 2007, in contraddittorio con D.B., con l'intervento del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott.ssa Marilena Visconti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti ed esaminata l'allegata documentazione;

visto l'art. 739 c.p.c.;

sentito il consigliere relatore;

letto il decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 19-22 novembre 2007 nel procedimento ai sensi dell'art. 317 bis c.c. promosso da A.B., padre delle minori V. e M.B., nate rispettivamente il (...) -2003 ed il (...) -2005 dalla sua unione naturale con D.B., con cui è stato disposto l'affidamento delle minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed esercizio disgiunto della potestà con

riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione da parte del genitore che ha la figlia presso di sé, e con ampia regolamentazione dei rapporti tra le minori ed il padre nel rispetto del principio dell'alternanza con l'altro genitore;

premessò altresì che con il decreto qui impugnato i primi giudici hanno posto a carico del B. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla B., in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 800,00, soggetto ad annuale automatica rivalutazione monetaria, oltre che di concorrere nel pagamento del 50% delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche preventivamente concordate e documentate;

letto l'atto di impugnazione depositato da A.B. in data 3 dicembre 2007 volto ad ottenere la parziale riforma del predetto decreto nella parte in cui determina gli obblighi economici a suo carico assumendo che gli stessi siano eccessivamente onerosi in relazione alle proprie disponibilità reddituali ed alle necessità di vita delle figlie e concludendo con la richiesta che la determinazione del contributo mensile al mantenimento delle stesse non sia superiore all'importo di € 400,00 oltre al concorso nel pagamento delle spese straordinarie;

visto che la B. costituendosi in questo grado ha contestato la fondatezza degli assunti avversari addotti a sostegno della proposta impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, e contestualmente ha proposto appello incidentale avente ad oggetto la richiesta di aumento dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie nella maggior misura di € 1000,00, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

premessò altresì che, all'odierna udienza, parte resistente ha rinunciato all'impugnazione incidentale, insistendo per la conferma del reclamato decreto e la

rifusione delle spese giudiziali;

rilevato che, alla luce delle risultanze documentali acquisite agli atti e del tenore delle dichiarazioni oggi rese dalle parti, appare incontroverso come poco significative, ai fini di valutare l'effettiva capacità reddituale delle parti, siano le risultanze delle dichiarazioni fiscali, non solo perchè incompatibili con i consistenti oneri che ciascuna di esse deve sostenere per spese del mutuo relativo alla casa dove rispettivamente abita, ma anche perchè in contrasto con altri dati pacificamente acquisiti agli atti come l'ammontare dell'assegno spontaneamente versato dal B. per il mantenimento delle figlie nella misura di € 1000,00 per i mesi di aprile e maggio 2006 e, successivamente, ridotto ad € 850,00 sino alla mensilità di marzo 2007 compresa, o come la tipologia di autovettura Chrysler Voyager dallo stesso acquistata nel giugno 2006, quando ormai la convivenza era venuta meno;

ritenuto infatti che gli elementi sopra esposti inducono a ravvisare una disponibilità economica del B. che è ben superiore al modesto reddito € 1505,50 che lo stesso dichiara ai fini fiscali e che può essere compatibile con gli importi che nei mesi successivi all'insorgere della crisi dell'unione lo stesso ha corrisposto anche se in forma onnicomprensiva, con esclusione cioè di ogni concorso nelle spese straordinarie, senza dare poi nella presente sede giudiziale alcuna giustificazione convincente della sua sopravvenuta impossibilità a continuare a contribuire nella predetta misura;

ritenuto che sotto il profilo delle modalità contributive appare opportuna la scelta fatta dai primi giudici di prevedere un pari concorso dei genitori nel pagamento delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche anche al fine di favorire una loro partecipazione e

responsabilizzazione nelle decisioni più importanti che attengono alla crescita delle figlie, peraltro in linea con il regime di affidamento condiviso delle stesse, con la conseguenza che deve essere operata una riduzione dell'importo integrativo fisso posto a carico del padre, che pare quindi congruo determinare in € 700,00, che appare idoneo a garantire alle stesse un tenore di vita analogo a quello tenuto durante la convivenza dei genitori e ad assicurare il soddisfacimento delle loro esigenze, in un contesto in cui si deve tener pure conto della circostanza che la madre concorre al loro mantenimento anche destinando ad abitazione della famiglia la casa di sua esclusiva proprietà;

ritenuto inoltre opportuno chiarire, al fine di ridurre i contrasti che potrebbero insorgere tra i genitori in ordine alla ripartizione delle spese aggiuntive, che tra quelle di natura scolastica indicate nel reclamato decreto vanno escluse la mensa ed il materiale di cancelleria;

rilevato infine che, in tema di spese processuali in ordine alle quali i primi giudici non hanno in alcun modo provveduto, le disposizioni degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. trovano applicazione analogica anche nel procedimento camerale di cui si discute e di cui non può essere posta in dubbio la natura contenziosa, essendo lo stesso diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, nel pieno contraddittorio tra le parti e con il rispetto del diritto di difesa, ed il cui provvedimento conclusivo non si esaurisce in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisce su posizioni soggettive in contrasto (in tal senso v. Cass. 1-7-2004, n. 12021; Cass. 21-3-1989, n. 1416; Cass. 9-4-1983, n. 2514);

ritenuto pertanto che, tenuto conto della natura giurisdizionale contenziosa dei decreti camerali rispettivamente emessi all'esito del giudizio di primo grado e della presente fase di gravame, essendo ravvisabile la soccombenza di una parte rispetto alle pretese dell'altra, occorre provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio secondo i principi generali di cui agli artt. 90 e seguenti cod. proc. civ., in applicazione dei quali deve ritenersi sussistano giustificati motivi per una compensazione integrale tra le parti delle spese giudiziali di primo grado, vista la reciproca soccombenza delle stesse, ed una compensazione esclusivamente nella misura di un quarto per le spese del presente grado, con condanna di parte reclamante, in considerazione della sua prevalente soccombenza, alla rifusione in favore di controparte dei restanti tre quarti;

ritenuto di liquidare tali spese, tenuto conto della natura camerale del giudizio e della natura e complessità delle questioni trattate, in € 1200,00, di cui € 800,00 per onorari, ne discende che il B. sia tenuto per tale titolo a rifondere alla B. € 900,00 oltre accessori come per legge.

P. Q. M.

La Corte, letto l'art. 739 c.p.c

in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 19-22 novembre 2007 pone a carico di A.B. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie V. e M. versando alla B., in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 700,00, oltre al concorso nel pagamento della metà delle spese precisate nel decreto reclamato ad eccezione di quelle relative alla mensa ed alla cancelleria;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado e dichiara compensate nella misura di un quarto le spese del presente grado condannando il reclamante alla rifusione in favore di controparte dei restanti tre quarti pari ad € 900,00, oltre oneri fiscali e previdenziali se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22 maggio 2008.

Si comunichi.

Il Presidente